

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 1081

Approvazione definitiva Regolamento Regionale - "R.R. 10 aprile 2020, n. 7 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni." - Ulteriori modifiche

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria, confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 566 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Regolamento Regionale concernente il R.R. 10 aprile 2020, n.7 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni" – Ulteriori modifiche.

Detto Schema è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della III^a Commissione Consiliare, competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. 44/2014.

La competente III^a Commissione, con decisione n. 136 adottata in data 30 aprile 2020, a maggioranza dei partecipanti, ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento di cui trattasi.

Al testo di regolamento approvato con n. DGR 566/2020 e presentato in III Commissione è necessario correggere un refuso che rende di difficile applicabile lo stesso regolamento da parte del competente Servizio deputato al rilascio dei pareri di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017 e s.m.i.

Nel dettaglio, all'art. 3 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7, che sostituisce l'articolo 4 "MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI" del RR 9/2016, nell'elenco dei soggetti che possono richiedere di attivare i moduli territoriali dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivo ed estensivo sono indicati alla lettera c) gli enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, che di fatto sono i soggetti che hanno gestito strutture extraospedaliere riabilitative accreditate di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 inclusi nella successiva lettera d). Trattasi di evidente errore materiale che si propone di correggere eliminando nel testo definitivo del regolamento di cui al presente provvedimento la lettera c) dell'art. 3 RR 7/2020.

Inoltre, si segnala che con pec del 16/04/2020 il Presidente dell'Ordine interprovinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione ed il Presidente della Commissione d'Albo tecnico della riabilitazione psichiatrica hanno chiesto di inserire la figura professionale del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, già presente nello standard organizzativo delle strutture di cui all'art. 5 RR 9/2016 "ART. 60 quater CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ed all'art. 6 RR 9/2016 "ART. 57 bis COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, anche nei requisiti organizzativi pervisti per il Centro Territoriale per l'Autismo e per i Moduli terapeutico ri/abilitativi intensivi ed estensivi. In riferimento alla proposta, ritenendo la stessa meritevole di ulteriore riflessione ed approfondimento, si rinvia ad eventuali successive determinazioni, ritenendo che l'integrazione richiesta impatta sull'impianto dei requisiti organizzativi del regolamento regionale n. 9/2016, modifica che richiede un ulteriore passaggio in III Commissione Consiliare ed un necessario approfondimento tecnico, da non potersi risolvere in sede di approvazione del presente provvedimento.

Si può, pertanto, procedere con la proposta di approvare in via definitiva lo schema di regolamento in oggetto.

Il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo di cui al RR n. 7/2020, è quello il cui *dies a quo* è il giorno di entrata in vigore del predetto regolamento e, dunque, il 25/04/2020.

Tenuto conto della modifica apportata con il presente regolamento relativa ai criteri di ammissibilità delle istanze di cui all'art.10 "*PARERE DI COMPATIBILITÀ*" si ritiene, altresì, di proporre che, al fine di assicurare la piena applicazione della modifica apportata con il presente regolamento e consentire la massima partecipazione, la data iniziale per il computo del bimestre previsto, ai fini della valutazione congiunta e comparativa delle suddette richieste, dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 ad oggetto "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*", è quella di entrata in vigore del R.R. n. 7/2020, dunque il 25/04/2020. La data finale del suddetto arco temporale, tenuto conto altresì della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, corrisponde al termine del bimestre che decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento (per es. il presente regolamento entra in vigore il 15/7/2020, il bimestre decorre dal 16/7/2020 e termina il 15/9/2020).

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- di approvare in via definitiva il Regolamento Regionale ""R.R. 10 aprile 2020, n. 7 <R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni> Ulteriori modifiche"" nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante (Allegato A)
- Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.c) dello Statuto, dell'allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP;
- L'allegato regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 e s.m.i. "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;
- di stabilire che, al fine di assicurare la piena applicazione della suddetta modifica e consentire la massima partecipazione, la data iniziale per il computo del bimestre previsto, ai fini della valutazione congiunta e comparativa delle suddette richieste, dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 ad oggetto "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*", è quella di entrata in vigore del R.R. n. 7/2020, dunque il 25/04/2020. La data finale del suddetto arco temporale, tenuto conto altresì della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, corrisponde al termine del bimestre che decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento (per es. il presente regolamento entra in vigore il 15/7/2020, il bimestre decorre dal 16/7/2020 e termina il 15/9/2020).

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria

(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta

(Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare in via definitiva il Regolamento Regionale "R.R. 10 aprile 2020, n. 7 <R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni> Ulteriori modifiche" nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante (Allegato A);
- Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett.c) dello Statuto, dell'allegato Regolamento, che sarà pubblicato sul BURP;
- L'allegato regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 e s.m.i. "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;
- di stabilire che, al fine di assicurare la piena applicazione della suddetta modifica e consentire la massima partecipazione, la data iniziale per il computo del bimestre previsto, ai fini della valutazione congiunta e comparativa delle suddette richieste, dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 ad oggetto "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*", è quella di entrata in vigore del R.R. n. 7/2020, dunque il 25/04/2020. La data finale del suddetto arco temporale, tenuto conto altresì della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, corrisponde al termine del bimestre che decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento (per es. il presente regolamento entra in vigore il 15/7/2020, il bimestre decorre dal 16/7/2020 e termina il 15/9/2020).
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali> Modifiche ed integrazioni" – Ulteriori modifiche

ART. 1

All'articolo 3 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) sono soppresse le parole

"c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015"

e le parole

"fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL".

ART. 2

L'articolo 7 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente:

Art.10

"PARERE DI COMPATIBILITÀ"

1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia "Comunità residenziale" di cui all'art. 6, sono ammissibili:

- i. le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell'ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l'intero territorio regionale;
- ii. in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell'intero territorio regionale.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia "Modulo" ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui



alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020."

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 e s.m.i. "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


Il Segretario della Regione Puglia
in data 14/07/2020
Allegato n. 1 alla delibera n. 103/2020

